

# INDICE

## **REGOLAMENTO GENERALE**

Art. 1	Rispetto del regolamento NUOVO CENTRO COTETO	2
Art. 2	Conoscenza del regolamento	2
Art. 3	Norme per l'accettazione alla partec. delle Società e dei tesserati alle Manifestazioni	2
Art. 4	Quote iscrizione e loro pagamento	2
Art. 5	Formula svolgimento campionati e formazioni classifiche	2
Art. 6	Effettuazione delle gare di campionato di calcio a 5 e a 7	3
Art. 7	Presentazione in campo delle squadre – Tempo di attesa	3
Art. 8	Note ufficiali di gara e adempimenti preliminari alla disputa delle gare	3
Art. 9	Note ufficiali di gara – Modalità di compilazione	4
Art. 10	Identificazione atleti	4
Art. 11	Rinuncia – ritiro ed esclusione dalle gare dei campionati	4
Art. 12	Utilizzo della carta jolly	4
Art. 13	Arbitri designati alla direzione di gara – Diarie arbitrali	4
Art. 14	Assenza o infortunio dell'arbitro e sua sostituzione	5
Art. 15	Regolamento Tesseramento per la partecipazione al campionato provinciale	5
Art. 16	Tesseramenti, Trasferimenti e nulla osta	6
Art. 17	Tutela medico sportiva	6
Art. 18	Regolamento di disciplina e giustizia sportiva, doveri delle Società dei dirigenti e dei calciatori	7
Art. 19	I comunicati ufficiali	7
Art. 20	Punizione sportiva della perdita della gara	7
Art. 21	Sanzioni a carico delle Società	7
Art. 22	Sanzioni a carico dei giocatori e dirigenti	8
Art. 23	Ammonizione con diffida	8
Art. 24	Squalifica	8
Art. 25	Esecuzione delle sanzioni	8
Art. 26	Organi disciplinari	9
Art. 27	Norme per la presentazione dei reclami	9
Art. 28	Accettazione del regolamento	10
Art. 29	Responsabilità per danni e infortuni dei tesserati	10
Art. 30	La cauzione	10
<b>IL GABBIONE REGOLE DEL GIOCO</b>		<b>11</b>

### **ART. 1 RISPETTO DEL REGOLAMENTO A.S..D. NUOVO CENTRO COTETO AFFILIATO (ente di promozione sportiva).**

I tesserati ed i partecipanti a qualsiasi titolo sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento, delle regole CSI delle discipline che praticano, delle altre misure e decisioni adottate dall' A.s.d. Nuovo Centro Coteto e a farle rispettare.

## **ART. 2 CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO**

L'iscrizione e la partecipazione alle manifestazioni calcistiche, organizzate dall' A.s.d. Nuovo Centro Coteto e assistite tecnicamente dal (ente di promozione sportiva), presuppongono la conoscenza e l'incondizionata accettazione del presente regolamento e delle altre norme regolamentari adottate dal(ente di promozione sportiva). E' dovere delle Società affiliate e dei responsabili delle stesse garantirne la conoscenza ai propri tesserati aderenti.

## **ART. 3 NORME PER L'ACCETTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI ALLE MANIFESTAZIONI**

Possono partecipare alle manifestazioni provinciali le Società che sono regolarmente affiliate al (ente di promozione sportiva)per la stagione in corso.

## **ART. 4 QUOTE ISCRIZIONI E LORO PAGAMENTO**

**Le società hanno l'obbligo di pagare entro la data di inizio attività le quote di iscrizione fissate dal Comitato dell'A.s.d. Nuovo Centro Coteto per la partecipazione alle varie manifestazioni calcistiche. Per poter usufruire della promozione omaggio sul materiale sportivo offerta da TRE & 23, le Società si intenderanno regolarmente iscritte al momento del pagamento delle quote di iscrizione e tesseramento.** Perché l'iscrizione sia completata sarà necessario, entro la data sopra indicata, inviare/consegnare presso la segreteria Nuovo Centro Coteto la quota di iscrizione, il pagamento dei tesseramenti e tutti i moduli correttamente compilati. In caso di mancato rispetto delle formalità sopra indicate il Comitato di Nuovo Centro Coteto non iscriverà la squadra al campionato, e di conseguenza non potrà usufruire delle promozioni.

**Le quote d'iscrizione al campionato Nuovo Centro Coteto sono le seguenti:**

- CALCIO A 5: 50€ + 9€ tesseramento + 100€ cauzione
- CALCIO A 7: 70€ + 9€ tesseramento + 100€ cauzione
- GABBIONE: 40€ + 9€ tesseramento + 80€ cauzione

## **ART. 5 FORMULA SVOLGIMENTO CAMPIONATI E FORMAZIONE CLASSIFICHE**

1. I Campionati sono di norma organizzati con gare di andata e ritorno, salvo particolari deroghe che di volta in volta saranno stabilite nelle riunioni tra i responsabili del settore.
2. Al termine dei campionati verrà svolta la fase eliminatoria dei Play Off e Play Out. I Play Off si disputeranno nelle gare semifinali fra la 2° squadra classificata e la 5°, mentre l'altro abbinamento sarà fra la 3° classificata e la 4°. Le squadre vincenti disputeranno la finale.  
Stesso criterio per la fase di Play Out dove la semifinali saranno cos'ì combinate: la penultima squadra classificata e la quint'ultima, e la penultima con la terzultima. Le squadre vincenti di questi abbinamenti saranno ritenute salve e manterranno la categoria, mentre le due perdenti disputeranno la finale dove la squadra sconfitta retrocederà nella serie minore.
3. In caso di formula con gironi eliminatori le classifiche sono stabilite per punteggio, con l'attribuzione di **tre punti** per ogni gara vinta e di **un punto** per ogni gara pareggiata.
4. In caso di parità fra due o più squadre per determinare la squadra che ha diritto a proseguire il campionato si procederà alla compilazione di una classifica avulsa fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine dei seguenti criteri.

- A. **Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti**
- B. **Miglior differenza reti ottenuta negli scontri diretti**
- C. **Maggior numero di reti fatte**
- D. **Minor numero di reti subite**
- E. **Differenza reti generale**
- F. **Miglior coppa disciplina**
- G. **Sorteggio**

#### **ART. 6 EFFETTUAZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO DI CALCIO A 5 E A 7**

Per la disputa delle gare di campionato di calcio a 5 e calcio a 7 si osserveranno le seguenti modalità

1. Le gare si effettuano dal **Lunedì** al **Venerdì**
2. L'orario di inizio delle gare non può essere programmato prima delle **20.00** e dopo le **22.30**

#### **ART. 7 PRESENTAZIONE IN CAMPO DELLE SQUADRE – TEMPO DI ATTESA**

1. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata per l'inizio della gara.
2. Nel caso di ritardata presentazione in campo delle squadre, l'arbitro deve dare inizio alla gara purché, entro il **limite massimo di 15 minuti dall'ora fissata per lo svolgimento di inizio della gara** esse abbiano presentato allo stesso le note ufficiali di gara debitamente compilate e le squadre siano in divisa da gioco, pronte per disputare la gara
3. **Ogni Società ha diritto a 15' di comporta**, dopo le quali l'arbitro dovrà dare inizio al gioco.
4. Qualora ci fosse la necessità del comporta, tale richiesta dovrà essere accompagnata da una **sanzione di 10€ da pagare obbligatoriamente prima dell'inizio della gara stessa**
5. Qualora il campo di gioco sia occupato da altra gara le squadre hanno l'obbligo di attendere la fine della stessa per un periodo pari almeno alla durata di un tempo di gara, salvo diverse decisioni dell'arbitro per un periodo maggiore
6. Le Società inadempienti saranno considerate rinunciatarie a tutti gli effetti con le sanzioni previste dal regolamento, salvo che non si dimostrino cause di forza maggiore il cui accertamento compete al Giudice Sportivo

#### **ART. 8 NOTE UFFICIALI DI GARA E ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA DISPUTA DELLE GARE**

Ogni squadra deve presentare all'arbitro obbligatoriamente entro 5 minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara a cura del Dirigente Accompagnatore ufficiale quanto segue:

- A. Un elenco in copia delle note ufficiali di gara dei soggetti partecipanti alla gara, redatte su appositi moduli forniti da Nuovo Centro Coteto. La copia deve essere firmata dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale
- B. I cartellini (ente di promozione sportiva) vidimati di ciascun soggetto compreso nell'elenco di cui al punto precedente
- C. Un documento d'identità con foto di ciascun soggetto compreso nell'elenco al punto A (Carta d'identità – passaporto – patente di Guida – Permesso di soggiorno per gli atleti extracomunitari). Tale obbligo non si applica a quanti siano in possesso di cartellino plastificato con foto, rilasciato dal Comitato provinciale (ente di promozione sportiva)  
**Non è possibile prendere parte a gare del campionato se si è sprovvisti di cartellini CSI.**

#### **ART. 9 NOTE UFFICIALI DI GARA – MODALITÀ DI COMPILAZIONE**

- A. Dati identificativi della gara (giorno e orario di gara, luogo e campo di svolgimento)

- B. Colori maglie di gara
- C. Cognomi e nomi giocatori che prenderanno parte alla gara senza correzioni e chiari
- D. Numero di maglia di ciascun giocatore
- E. Cognome e nome dei dirigenti
- F. Numero tessera (ente di promozione sportiva) dei soggetti elencati nelle note ufficiali di gara
- G. Numero e natura del documento di riconoscimento qualora non siano in possesso di tessera (ente di promozione sportiva) plastificata con foto. L'arbitro non accetterà quelle note di gara non conformi o non indicanti quanto prescritto ai punti precedenti.

#### **ART. 10 IDENTIFICAZIONE ATLETI**

Avviene solo dietro sola presentazione tessera (ente di promozione sportiva) plastificata con foto o se la tessera è sprovvista di foto con allegato il documento di identità

#### **ART. 11 RINUNCIA - RITIRO ED ESCLUSIONE DALLE GARE DEI CAMPIONATI**

Le Società hanno l'obbligo di far concludere alle proprie squadre le gare e i campionati iniziati. La Società che rinuncia volontariamente alla disputa di una gara o al proseguimento della stessa, subisce le seguenti sanzioni:

- A. **Ritiro dell'intero deposito cauzionale**
- B. Punizione sportiva della **perdita della gara con il punteggio di 0 a 4**
- C. Le sanzioni del presente articolo sono inflitte anche a quelle Società che preannunciano anticipatamente la loro non partecipazione alla gara in termini diversi da quelli descritti nell'articolo 6 punto 5.
- D. Punizione sportiva della **decurtazione di 1 punto** nella classifica generale e di punteggio nella classifica disciplina.

#### **ART. 12 UTILIZZO DELLA CARTA JOLLY**

Ogni Società ha diritto ad una **CARTA JOLLY** per girone. Tale jolly è utilizzabile solo a pagamento al costo di 30€, e dovrà rispettare i seguenti criteri:

1. L' utilizzo del jolly dovrà essere comunicato obbligatoriamente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno stesso della gara in programma
2. Il pagamento del jolly dovrà essere effettuato il giorno stesso della richiesta
3. Il jolly potrà essere utilizzato solo nel caso in cui la squadra avversaria non ne abbia già subito uno durante il girone

#### **ART. 13 ARBITRI DESIGNATI ALLA DIREZIONE DI GARA – DIARIE ARBITRALI**

1. Le gare sono dirette da arbitri di Nuovo Centro Coteto
2. Nel caso in cui la gara non venga disputata per il mancato arrivo di una delle due squadre la Società presentatasi non dovrà versare comunque la propria quota arbitrale come rimborso spese. L'intera diaria arbitrale sarà recuperata dal deposito cauzionale ( da reintegrare entro 2 giorni – pena la mancata programmazione delle gare successive) della Società rinunciataria alla gara. La Società presentatasi al campo vincerà la gara per 0 a 4 al tavolino, mentre quella non presentatasi riceverà la sconfitta di 4 a 0 e la decurtazione di un punto in classifica e la decurtazione dei punti disciplina

**INTEGRAZIONE PUNTO 3 – QUOTA CAMPO.** Nel caso in cui la gara non viene disputata per il mancato arrivo di una delle due squadre la Società presentatasi non dovrà versare la propria quota campo. L'intera quota campo sarà recuperata dal deposito cauzionale ( da reintegrare

entro due giorni – pena la mancata programmazione delle gare successive) **della Società rinunciataria** alla gara.

#### **ART. 14 ASSENZA O INFORTUNIO DELL'ARBITRO E SUA SOSTITUZIONE**

1. Qualora l'arbitro designato si assenta all'ora prevista per l'inizio dello svolgimento della gara, le squadre devono attenderlo per un periodo almeno pari alla durata di un tempo di gara, nella misura prevista dai regolamenti per il tipo di gara stesso.
2. Trascorso tale termine, le due Società interessate devono affidare la direzione ad un altro arbitro di Nuovo Centro Coteto eventualmente presente, da ricercarsi a partire da 10 minuti prima dell'ora ufficialmente fissata per l'inizio della gara
3. Quando a dirigere la gara sono stati chiamati due arbitri, in caso di assenza di uno dei due, e nell'impossibilità di reperire altro arbitro ufficiale, la gara sarà diretta dall'arbitro presente.
4. In assenza di arbitri ufficiali, la sostituzione può essere effettuata da qualsiasi altra persona che le due Società, in perfetto accordo, riterranno opportuno scegliere.
5. A tale scopo, i dirigenti accompagnatori delle due squadre, o i capitani, sottoscriveranno, in triplice copia, una dichiarazione congiunta di accettazione incondizionata affinché tale persona possa dirigere la gara.
6. Una copia di tale dichiarazione sarà conservata da ciascuna Società, mentre sarà cura della Società di casa trasmettere al Nuovo Centro Coteto l'altra copia, unitamente alle distinte di gara.
7. In caso di infortunio dell'arbitro durante la gara, esso potrà essere sostituito da un suo eventuale assistente o da un altro arbitro ufficiale eventualmente presente sul campo di gioco.
8. Le squadre che, in assenza dell'arbitro ufficialmente designato, o a seguito di un suo infortunio, si rifiuteranno di disputare la gara sotto la direzione di altro arbitro di Nuovo Centro Coteto presente e disponibile, saranno considerate rinunciatricie a tutti gli effetti

#### **ART. 15 REGOLAMENTO TESSERAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE**

- A. Rispetto delle leggi Sanitarie previste.
- B. Il tesseramento dei calciatori e dirigenti deve essere effettuato prima della disputa della gara alla quale si intende prendere parte. Ai fini assicurativi il tesseramento decorre dalle **ore 24.00** del giorno in cui è stato effettuato.
- X. Le società possono tesserare un numero illimitato di calciatori e calciatrici
- Δ. Possono essere tesserati (ente di promozione sportiva) in qualità di calciatori e calciatrici per il calcio a 5 e a 7 anche coloro che hanno preso parte o stanno prendendo parte a campionati di altri enti di promozione o di comitati (ente di promozione sportiva) di altre provincie senza alcuna limitazione.
- E. Per i campionati provinciali di calcio a 5 M e a 7 possono essere tesserati i calciatori che hanno preso parte o stiano prendendo parte a gare ufficiali **FIGC di calcio**
- Φ. Per il campionato di calcio a 5 femminile possono essere tesserate calciatrici che hanno preso parte o stiano prendendo parte a gare ufficiali **FIGC tranne quelle tesserate per società professionistiche (Serie a – serie b ) di calcio di qualsiasi categoria.**
- Γ. Possono essere tesserati calciatori e calciatrici che hanno preso parte o stiano prendendo parte a gare ufficiali **FIGC di Calcio a 5** tranne quelle tesserati per squadre di Serie A e Serie B.

- H. Un calciatore che prende parte al campionato di calcio a 5 può contemporaneamente partecipare al campionato di calcio a 7 e viceversa anche con diversa Società previo nuovo tesseramento con la stessa.
- I. Non possono partecipare alle gare giocatori, giocatrici o dirigenti squalificati a tempo se la squalifica non è stata interamente scontata.

#### **ART.16 TESSERAMENTI, TRASFERIMENTI E NULLA OSTA**

Una società potrà tesserare i propri atleti fino al 28 Febbraio, data in cui le liste per il tesseramento verranno ufficialmente chiuse.

Per quanto concerne i trasferimenti, invece, questi potranno essere effettuati esclusivamente se entrambe le parti interessate siano accordate sulla cessione del calciatore (quindi atleta e società di appartenenza), e vidimate da apposito modulo firmato.

I trasferimenti potranno svolgersi fino al 28 di Febbraio e il calciatore in questione potrà avere un solo svincolo durante la stagione sportiva.

Per quanto concerne il nulla osta un calciatore potrà partecipare alle competizioni di serie diverse e con Società diverse purchè si rispettino alcuni criteri, rispettando sempre il termine massimo del 28 Febbraio e con apposito modulo compilato a cura del Presidente della Società di appartenenza.

#### **ART.17 TUTELA MEDICO SPORTIVA**

Le Società sono tenute a far sottoporre i propri calciatori e calciatrici a visita medica sportiva agonistica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva. A tutti i calciatori e le calciatrici che prendono parte al Campionato provinciale è fatto obbligo di essere in possesso di un certificato medico **attestante l'idoneità agonistica alla pratica del gioco del calcio**. Le Società sono responsabili dell'utilizzo di un calciatore dichiarato non idoneo alla pratica sportiva o sprovvisto di certificato.

#### **ART.18 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA SPORTIVA, DOVERI DELLE SOCIETA' DEI DIRIGENTI E DEI CALCIATORI**

- A. Le Società sono tenute all'osservanza dei doveri di cortesia e accoglienza e di ampia tutela verso l'arbitro, i dirigenti Nuovo Centro Coteto e le Società avversarie. Le Società ospitanti sono responsabili dell'ordine pubblico sui propri campi di gioco
- B. Tutti coloro che partecipano alle gare a qualsiasi titolo hanno l'obbligo di mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà della probità e rettitudine in ogni rapporto di natura sportiva. Ai tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di enti operanti nell'ambito del comitato.

#### **ART. 19 I COMUNICATI UFFICIALI**

- 1. Ogni disposizione discendente dall'applicazione del presente regolamento ha validità solo se pubblicata sui Comunicati Ufficiali.
- 2. I Comunicati Ufficiali sono pubblicati sul sito [www.nuovocentrocoteto.it](http://www.nuovocentrocoteto.it) alla sezione Comunicati Ufficiali (il giorno prevalente di uscita sarà comunque il venerdì). Altre variazioni e/o comunicazioni varie saranno pubblicate nella home page del sito [www.nuovocentrocoteto.it](http://www.nuovocentrocoteto.it), all'interno della bacheca del nostro impianto, e su altre fonti quali i social network (indirizzi facebook Nuovo Centro Coteto) quindi le società hanno l'obbligo di controllare costantemente il sito. E' fatto inoltre obbligo da parte

delle Società di prendere nota di tutte le comunicazioni nella pagina dei Comunicati Ufficiali dell' A.s.d. Nuovo Centro Coteto.

3. Si declina ogni responsabilità per il ritardo o il mancato recapito dei Comunicati Ufficiali. Le Società, in tal caso, hanno il dovere di informarsi presso la sede di via Campania 26 dell' A.s.d. Nuovo Centro Coteto.
4. I comunicati Ufficiali si intendono infatti conosciuti, a far data dalla loro pubblicazione.

#### **ART. 20 PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA**

1. Le società ritenute responsabili, anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o ne abbiano impedito il regolare svolgimento sono punite con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 a 4 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se questo è più favorevole.
2. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla Società che faccia partecipare alla gara calciatori e calciatrici squalificati o che comunque non abbiano titoli per prendervi parte.

#### **ART.21 SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETA'**

Le Società che violano delle norme dello statuto dei regolamenti federali o di ogni altra disposizione vigente sono punibili, secondo la gravità dei fatti commessi con una o più delle seguenti sanzioni

- A. Ammonizione o deplorazione
- B. Ammenda
- C. Ammenda con diffida
- D. Obbligo di disputare gare a porte chiuse
- E. Squalifica del campo
- F. Esclusione dal campionato di competenza
- G. Revoca del titolo sportivo vinto
- H. Esclusione dalla partecipazione alle manifestazioni provinciali/regionali/nazionali

Le multe a carico delle Società e/o giocatori dirigenti saranno recuperate dal deposito cauzionale (da reintegrare entro 2 giorni-pena la mancata programmazione delle gare successive).

#### **ART. 22 SANZIONI A CARICO DEI GIOCATORI E DIRIGENTI**

I tesserati che si rendono responsabili in genere della violazione delle norme del presente regolamento generale delle norme del tesseramento e delle regole del gioco sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti commessi con una o più delle seguenti sanzioni.

- A. Ammonizione
- B. Ammonizione con diffida
- X. Espulsione
- Δ. Squalifica a giornate
- E. Squalifica a tempo
- Φ. Inibizione
- Γ. Sospensione cautelare
- H. Revoca del tesseramento

#### **ART. 23 AMMONIZIONE CON DIFFIDA**

In tutte le manifestazioni provinciali il calciatore o la calciatrice che subirà **2 ammonizioni** sarà ammonito con diffida

#### **ART. 24 SQUALIFICA**

- A. L'espulsione subita comporta automaticamente la squalifica per **1 giornata** salvo squalifiche superiori decise autonomamente dal Giudice Sportivo
- B. La squalifica può essere inflitta a giornate o a tempo
- C. La squalifica può essere inflitta anche non conseguentemente a una espulsione subita, per fatti rilevati nel rapporto arbitrale in sede di giudizio
- D. In tutti i campionati provinciali il calciatore o la calciatrice che subisce tre ammonizioni, sarà automaticamente squalificato per **1 giornata**. Successivamente ad una giornata di squalifica per somma di ammonizioni se un giocatore prenderà altre due ammonizioni sarà nuovamente squalificato per una giornata.
- E. Per squalifiche superiori alle tre giornate sarà inflitta alla Società di appartenenza del giocatore squalificato €5 di sanzione pecuniaria per ogni giornata inflitta.

#### **ART. 25 ESECUZIONE DELLE SANZIONI**

- A. Le sanzioni inflitte ai tesserati sono di norma comunicate sul Comunicato Ufficiale dell' A.s.d. nuovo Centro Coteto
- B. L' A.s.d. Nuovo Centro Coteto si riserva di comunicare sotto altre forme, senza esclusione di alcuna modalità, per necessità di carattere straordinario e di urgenza
- C. Le squalifiche dovute ad espulsione vanno scontate nella prima gara ufficiale successiva a quella in cui l'espulsione è stata inflitta (salvo squalifiche per più giornate)
- D. Le squalifiche dovute alla recidività in ammonizioni devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello della loro pubblicazione sul Comunicato ufficiale
- E. Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico del tesserato si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e non siano successivamente annullate con delibera dagli organi disciplinari. In caso di partita vinta a tavolino per mancata
- F. rinuncia di una squadra i tesserati squalificati della squadra rinunciataria devono scontare le squalifiche nella gara successiva, mentre gli squalificati della squadra vittoriosa avranno le sanzioni regolarmente scontate

#### **ART. 26 ORGANI DISCIPLINARI**

Gli organi della disciplina sportiva sono i seguenti.

- Giudice Sportivo di primo grado
- Commissione d'appello provinciale

Le competenze del Giudice Sportivo Provinciale di Primo Grado è relativa a fatti o irregolarità verificatesi nel corso di manifestazioni Provinciali, il suo giudizio rimane inappellabile salvo squalifiche superiori a 2 mesi ed ammende superiori a €100.



Le competenze della Commissione Disciplinare provinciale sono: su squalifiche e o inibizioni superiori a 2 mesi nonché ammende superiori a € 100 inflitte dal Giudice Sportivo Provinciale di Primo Grado. Su decisioni assunte dai Giudici di Secondo Grado Provinciali e Zonali e relative alle manifestazioni provinciali e zonali.

#### **ART. 27 NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI**

Sono legittimate a presentare reclamo le Società direttamente interessate. Non sono ammessi reclami avverso decisioni tecniche arbitrali. Eventuali reclami inerenti le irregolarità del campo, dovranno essere preannunciate anche per iscritto, al D.G. da presentarsi allo stesso prima dell'inizio della gara o al termine se dette irregolarità sono sopravvenute nel corso della gara. Le modalità per le presentazioni dei reclami sono le seguenti:

##### **Al Giudice Sportivo di Primo Grado.**

- **Dopo preannuncio scritto entro 24 ore successive alla gara** devono essere inviati tassativamente **entro 48 ore** dalla data della disputa della gara oggetto di gravame (termine prorogabile per ulteriori **24 ore** se entro tale periodo vi è giorno festivo) alla sede dell'A.s.d. Nuovo Centro Coteto a mezzo di reclamo scritto cartaceo o telematico (sul nostro sito web [www.nuovocentrocoteto.it](http://www.nuovocentrocoteto.it) nella sezione contatti sono visibili le e-mail e gli altri indirizzi necessari), accompagnato da:
  1. Ricevuta comprovante invio di copia reclami alla controparte
  2. Tassa reclamo di €50

I reclami oltre che firmati dal Presidente e Vicepresidente della Società dovranno essere particolareggiati e documentati e non generici pena la loro inammissibilità.

**Si può fare ricorso alle squalifiche degli atleti solamente da 2 giornate o più.**

Le decisioni del Giudice Sportivo per quanto riguarda l'attuale composizione delle manifestazioni provinciali sono inappellabili

#### **ART. 28 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO**

La partecipazione alle gare organizzate dal Nuovo Centro Coteto affiliato all'ente di promozione sportiva presuppone la conoscenza e l'incondizionata accettazione del presente regolamento. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, in casi particolari vengono le norme FIGC in quanto applicabili.

#### **ART. 29 RESPONSABILITA' PER DANNI E INFORTUNI DI TESSERATI**

L'A.s.d. Nuovo Centro Coteto, declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati prima, durante e dopo le gare a tesserati o terzi, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa dell'ente di promozione sportiva.

#### **ART. 30 LA CAUZIONE**

L'A.s.d. Nuovo Centro Coteto, ad inizio campionato/torneo chiederà ad ogni Società/Squadra una cauzione pari a €100 per quanto riguarda il calcio a 5, €100 riguardo al calcio a 7, e €80 riguardo al campionato di gabbione. Il deposito cauzionale è obbligatorio e deve essere interamente versato al momento dell'iscrizione al campionato e/o torneo. Dalla cauzione verranno decurtate le spese di campi e arbitri qualora la squadra non si presentasse ad una gara programmata ed anche eventuali multe e danni causati a terzi. E' fatto obbligo della Società/Squadra reintegrare entro 2 giorni la cauzione. Qualora la Società/Squadra non versasse la somma decurtata entro il termine stabilito (2 giorni) non saranno programmate le successive gare (in caso di gare già programmate queste verranno annullate). Nel caso in cui la

Società/Squadra non reintegrasse la somma entro 7 giorni perderà l'intero deposito cauzionale oltre all'esclusione dal campionato/torneo in corso

**Come fare a recuperare la cauzione al termine del campionato/torneo.**

La Società /Squadra non dovrà far altro che presentarsi presso la segreteria del Nuovo Centro Coteto con la ricevuta in copia originale del versamento e ritirare il deposito cauzionale. In caso di smarrimento della ricevuta originale la cauzione non potrà essere rimborsata e quindi, al campionato/torneo successivo, versata nuovamente.

**Importante:** le cauzioni non richieste, e quindi non ritirate, entro 1 anno dal termine del campionato/torneo verranno trattenute dell'A.s.d. Nuovo Centro Coteto per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

# Il Gabbione

## Regole del gioco

### **ART.1 IMPIANTO SPORTIVO**

Tutte le gare si svolgeranno in giorni infrasettimanali, in ore serali, presso l'impianto sportivo Roller Soccer di Coteto, e organizzate dall' Associazione Nuovo Centro Coteto.

### **ART. 2 CRITERI DI PASSAGGIO DEL TURNO IN CASO DI PARITA' FRA DUE SQUADRE.**

Per determinare la classifica, al termine del girone di qualificazione, per l'accesso alla fase successiva in caso di parità di punteggio tra una o più squadre, sarà determinata secondo il seguente criterio: con più di due squadre a parità di punti:

- A) scontro diretto della classifica avulsa
- B) differenza reti della classifica avulsa
- C) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa
- D) punteggio disciplina della classifica generale
- E) sorteggio.

Con due squadre a parità di punti:

- A) scontro diretto
- B) differenza reti della classifica generale
- C) maggior numero di reti segnate nella classifica generale
- D) punteggio disciplina nella classifica generale
- E) sorteggio.

### **ART. 3 ISCRIZIONE E PAGAMENTI.**

Le squadre, all'atto dell'adesione del torneo, dovranno versare la quota di iscrizione di € 40 comprensiva di 4 tesseramenti mentre la quota relativa al cartellino per ciascun atleta tesserato del costo di 9 € cad.

### **ART. 4 I TEMPI DI GARA.**

I tempi di gara di ciascuna partita sono stabiliti in due tempi da 25' ciascuno con intervallo di 3' e la relativa inversione di campo.

### **ART. 5 ORARI E GIORNI DI GARA E CONTATTI.**

Gli orari e i gironi di gara saranno pubblicati sul comunicato ufficiale a cura di questo ente organizzatore CSI visibile al momento sulla pagina facebook NUOVOCENTROCOTETO e sul SITO UFFICIALE [WWW.NUOVOCENTROCOTETO.IT](http://WWW.NUOVOCENTROCOTETO.IT), oppure in sede negli orari di segreteria dalle

19.45 alle 22.30 dal lunedì al venerdì presso l'impianto stesso Roller Soccer via Campania 26 Livorno.

#### **ART. 6 NOTE UFFICIALI DI GARA.**

Ogni squadra, al momento in cui si recherà in campo per la disputa della gara dovrà presentare all'arbitro la lista dei calciatori partecipanti alla stessa. Le liste saranno fornite dall' ASD NUOVO CENTRO COTETO per cui basterà depennare soltanto coloro che non sono presenti. Il riconoscimento degli atleti avverrà solo e esclusivamente con documento di identità o cartellino socio CSI.

#### **ART. 7 IDENTIFICAZIONE ATLETI.**

Al momento in cui le squadre si recheranno dall'arbitro per la consegna dei documenti, dovranno altresì versare allo stesso la quota gara di 30€ della quale sarà rilasciata regolare ricevuta di regolare pagamento. In caso una delle squadre non fosse provvista di completino di gioco, saranno fornite dall'ente CSI le casacche numerate per partecipare alla gara che dovranno essere restituite al termine della stessa.

#### **ART. 8 RINUNCIA RITIRO ED ESCLUSIONE DAI CAMPIONATI**

Le squadre che scenderanno in campo non avranno limiti di partecipanti. I cambi sono volanti e i giocatori dovranno uscire ed entrare rispettivamente da dietro la propria porta. Per lo svolgimento della gara il numero minimo di partecipanti è stabilito in 3 atleti, al di sotto del quale la squadra sarà definita come rinunciataria la disputa della partita e dovrà accollarsi l'onere di pagamento dello spazio gara di entrambe le squadre.. Detto pagamento dovrà essere effettuato prima della gara successiva.

#### **ART. 9 FALLI, CALCIO DI RIGORE E ARBITRAGGI.**

Non esiste su tutto il territorio nazionale nessun regolamento riguardanti i falli del gabbione, per cui sarà discrezionalità dell'arbitro fischiare quelli che riterrà opportuni (falli violenti, falli sull'uomo, falli di ostruzione, falli di mano).

I falli si intendono tutti di seconda. Per quanto riguarda i falli di mano che avvengono all'interno dell'area tracciata davanti alla porta, anche qui sarà discrezionalità dell'arbitro fischiare una punizione e quindi assegnare un calcio di rigore nell'ipotesi in cui sul tiro diretto in porta l'ultimo difensore si ponga davanti con le braccia lungo il corpo( e non a mani unite verso il basso ventre o a protezione del viso) aumentando così il volume di copertura della porticina. Non sarà considerata rete valida se la palla calciata in porta si trovi, al momento del tiro, nella metà campo di competenza di chi calcia.

Verrà invece assegnata una rete se, in caso di tiro verso la porta, l'ultimo difensore avversario colpisca volontariamente la palla con la mano, in maniera antisportiva, qualunque sia poi la traiettoria della palla stessa.

Verrà altresì assegnata una rete dopo un fallo di mano, volontario o involontario, nel caso in cui sullo stesso tiro la palla finisca in porta.

#### **ART. 10 SANZIONI A CARICO DEI GIOCATORI E DELLE SOCIETA'.**

I calciatori in campo sono passibili di sanzioni da parte dell'arbitro, per cui potranno essere ammoniti( cartellino giallo) o espulsi(cartellino rosso). Il calciatore espulso non potrà più prendere parte alla gara, ma potrà essere sostituito da un altro calciatore in panchina dopo 3 minuti.

**ART. 11 EQUIPAGGIAMENTO DEI GIOCATORI.**

Ogni partecipante dovrà presentarsi per la disputa della gara esclusivamente con scarpe da calcetto o ginniche (non sono ammesse scarpe con tacchetti), e il pallone sarà messo a disposizione del NUOVO CENTRO COTETO.